

Allegato 4

AVVISO PUBBLICO TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

REGIONE LAZIO, d'ora in poi denominata "Regione" – C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore _____ nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a per la carica presso la Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma,

E

(Soggetto Proponente) _____ - con sede legale in _____ ,
_____, n. _____ C.F. e P.I. _____, rappresentata dal _____,
nato a _____ (____), il _____.

Si conviene e stipula quanto segue,

Art. 1

(Affidamento)

Con la presente Convenzione, la Regione Lazio affida al Soggetto proponente, la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'Avviso Tirocini formativi professionalizzanti, parte integrante della stessa. Dichiara di aver sottoscritto con il Centro per l'Impiego di _____ il patto di servizio prot n. _____ in data ___/___/____ (INDICARE I RIFERIMENTI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO COINVOLTO E DEL PATTO DI SERVIZIO) e di allegarlo alla presente convenzione.

Art. 2

(Disciplina del rapporto)

Il Soggetto proponente dichiara di conoscere la normativa regionale, nazionale e comunitaria definita nell'avviso pubblico e si impegna a rispettarla integralmente.

Il Soggetto proponente dichiara inoltre di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale inerente i Fondi Strutturali ed in particolare l'FSE, nonché il Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali.

Il Soggetto proponente accetta la vigilanza della Regione sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato anche mediante ispezioni e controlli.

Art.3

(Termine iniziale e finale)

Il Soggetto proponente s'impegna a dare inizio alle attività entro e non oltre 30 giorni dalla firma della presente convenzione.

Il Soggetto proponente s'impegna altresì ad ultimare l'intervento entro i termini esplicitati nell'Avviso e nell'intervento approvato.

Art. 4

(Ulteriori adempimenti)

Al fine di consentire in qualunque momento l'esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati il Soggetto proponente si impegna a tenere tutte le registrazioni presso la sede di svolgimento delle attività o previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso ubicata nel territorio della Regione Lazio.

Il Soggetto proponente si impegna, altresì, ad inviare puntualmente alla Regione Lazio le certificazioni trimestrali e annuali della spesa sostenuta, consapevole degli obblighi di comunicazione che investono la Regione e che importano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti. Il Soggetto è quindi consapevole della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all'Ente pubblico.

Art. 5

(Modalità di esecuzione)

Il Soggetto proponente si impegna a svolgere l'intervento finanziato integralmente nei termini e con le modalità descritte nella domanda di finanziamento per datori di lavoro privati.

Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente e da quest'ultima autorizzata.

Art.6

(Modalità di erogazione del finanziamento)

L'importo del finanziamento verrà erogata secondo le seguenti modalità:

- prima quota, pari al 40% dell'ammontare totale ammissibile, entro 30 giorni dall'avvio del progetto e previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e della fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all'anticipazione;
- seconda quota pari al 40% dell'ammontare totale ammissibile, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente), della fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari al pagamento richiesto e della documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento del 80% della prima quota;
- terza quota fino al 20% dell'ammontare totale ammissibile a seguito della certificazione del rendiconto finale da parte di un revisore incaricato dalla Regione e della successiva presentazione della fattura (o documento equivalente) e previa attestazione finale dei risultati raggiunti.

In ogni caso, la fideiussione dovrà essere conforme al modello predisposto con Decreto Ministeriale del Ministero del Tesoro per gli interventi cofinanziati dal F.S.E, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1997 n.96.

Art.7

(Disciplina delle restituzioni)

Il Soggetto proponente si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro il termine di 90 gg. mediante versamento su c/c postale n. 00785014 intestato alla tesoreria della Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento «Restituzione parte sovvenzione non utilizzata per lo svolgimento delle attività dell'intervento di cui alla determinazione dirigenziale n. del ».

2

Art. 8

(Disciplina sanzionatoria)

L'Amministrazione, riscontrata e verificata l'irregolarità della procedura derivante da dolo da parte del Soggetto proponente, revoca i finanziamenti e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed all'OLAF.

Inoltre, l'Amministrazione potrà inibire il Soggetto proponente da ulteriori forme di finanziamento. Irregolarità, gravate da dolo, compiute dai beneficiari sono segnalate immediatamente all'autorità giudiziaria. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione si applicano le norme civilistiche previste in tema di responsabilità contrattuale.

Art. 9

(Divieto di cumulo)

Il Soggetto proponente dichiara di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per le stesse spese oggetto della presente Convenzione.

Art. 10

(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti beneficiari in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 11

(Tracciabilità sui flussi finanziari)

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

Art. 12

(Spese)

Le spese afferenti alla presente Convenzione, comprese quelle di bollo, sono a carico del contraente.

Art. 13

(Foro competente)

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Roma

Per data della stipula della convenzione tra le parti si intende la data di ricezione della stessa da parte della Regione Lazio attestante l'avvenuta accettazione da parte del soggetto proponente

Letto, Approvato e Sottoscritto.

REGIONE LAZIO

FIRMA LEGGIBILE PER ACCETTAZIONE

.....

IL SOGGETTO PROPONENTE
Il legale rappresentante

